

L.R. 12 settembre 2000, n. 57 ⁽¹⁾.

Usi civici e loro gestione in attuazione della *legge n. 1766/1927* e *R.D. n. 332/1928* ⁽²⁾ ⁽³⁾

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 settembre 2000, n. 58.

(2) Il Commissario di Governo nella Regione Basilicata, con lettera del 5 settembre 2000, prot. n. 53/2.01.02, nel restituire la presente legge, minuta del visto ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, con l'occasione ha fatto presente che il Governo ha richiesto, in un'ottica di leale e proficua collaborazione ed al fine di costituire il censimento nazionale dei beni paesaggistici ed ambientali (*art. 147 del D.Lgs. n. 490/1999*), che vengano trasmessi al Ministero per i beni e le attività culturali l'inventario delle terre e dei beni civici - per i quali devono comunque rimanere salve le forme di tutela previste dalla legge statale, (*art. 146 dello stesso D.Lgs.*), in quanto "beni paesaggistici" - nonché le relative cartografie.

(3) Con *Delib.C.R. 21 luglio 2009, n. 564* è stato approvato il regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla presente legge.

Art. 1

Definizione, finalità competenze.

1. Sono beni civici le terre di appartenenza di comunità di abitanti ora riunite in comuni, o frazioni già comunità autonome, con le loro pertinenze. Appartengono, altresì, alle predette comunità i beni loro assegnati con procedimenti amministrativi o giudiziari in applicazione della *legge 16 giugno 1927, n. 1766* e del *R.D. 26 febbraio 1928, n. 332*, ad eccezione dei beni civici che, a seguito degli accertamenti e verifiche di cui al successivo articolo 7, abbiano per disuso ultraventennale perso irreversibilmente la destinazione all'uso collettivo dei cittadini residenti e possessori e che comunque vengono sottoposte alle procedure di cui ai successivi articoli ⁽⁴⁾.

2. Le terre di fatto silvo-pastorali, o agricole a queste funzionali, sono conservate alle popolazioni proprietarie per il loro preminente interesse ambientale.

3. Il regime giuridico dei beni civici resta quello di parademanialità, ossia dell'indisponibilità, dell'inalienabilità, dell'iusucapibilità e dell'imprescrittibilità dei diritti delle comunità su di questi.

4. La Regione e i comuni esercitano le funzioni loro trasferite con l'*art. 1 del D.P.R. n. 11/1972* e con gli *artt. 66, 78 e 100 del D.P.R. n. 616/1977*. Sono, comunque, di competenza regionale tutte le funzioni amministrative già dei commissari per gli usi civici e del soppresso Ministero dell'Agricoltura.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 5 luglio 2002, n. 25*. Il testo originario era così formulato: «1. Sono beni civici le terre di originaria appartenenza di comunità di abitanti ora riunite in comuni, o in frazioni già comunità autonome, con le loro pertinenze: appartengono, altresì, alle predette comunità i beni loro assegnati con procedimenti amministrativi o giudiziari in applicazione della *legge 16 giugno 1927, n. 1766* e del *R.D. 26 febbraio 1928, n. 332*. Hanno, comunque, natura civica le terre già catastalmente intestate ai comuni e non oggetto di procedimenti di allodializzazione.».

Art. 2

Visibilità delle terre del demanio Civico comunale.

1. Per la migliore visibilità e l'immediato riconoscimento le terre attualmente destinate ed utilizzate a demanio civico comunale o frazionale, accertate definitivamente come tali, sono dai comuni, entro sei mesi dalla chiusura delle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione demaniale, volturate a catasto come segue:

Beni civici di cui alla *L. n. 1766/1927* appartenenti alle popolazioni residenti del Comune (o della Frazione) di

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al 1° comma, provvede la Regione tramite un perito con onere a carico del Comune inadempiente ⁽⁵⁾.

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 5 luglio 2002, n. 25*. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Visibilità delle terre del demanio civico comunale. 1. Per la migliore visibilità e l'immediato riconoscimento le terre del demanio civico comunale, o frazionale, accertate definitivamente come tali, sono dai comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, volturati a catasto come segue: "Beni civici di cui alla *L. n. 1766/1927* appartenenti alle popolazioni residenti del Comune (o della Frazione) di.....".

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede la Regione tramite un perito con onere a carico del Comune inadempiente.».

Art. 3

Uffici regionali.

1. La gestione dei procedimenti relativi alla materia degli usi civici è affidata al competente Ufficio del Dipartimento Agricoltura il quale istruisce, propone o adotta i conseguenti provvedimenti.
2. Può altresì promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento dei periti - istruttori demaniali ed esegue quanto altro necessario all'attuazione della presente legge in conformità alle direttive impartite dall'Ufficio.
3. Sono esclusi dalla competenza regionale di cui al comma 1 i procedimenti amministrativi di cancellazione e di conservazione degli antichi livelli, riportati o meno sui catasti UTE derivanti da valide procedure di ripartizione anteriori all'entrata in vigore della *Legge 16 giugno 1927, n. 1766*⁽⁶⁾.
4. Le procedure amministrative di cui al comma 3 sono di competenza dei Comuni nel cui territorio sono ricompresi i terreni e possono essere attivate anche su istanza dell'interessato⁽⁷⁾.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 28 luglio 2008, n. 15*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 28 luglio 2008, n. 15*.

Art. 4

Inventario, carta degli usi civici, certificazioni.

1. La Regione predispose e tiene, suddividendolo per Provincia e per comuni, l'inventario delle terre e dei beni civici, chiamandovi a collaborare i comuni interessati e i Comitati per le Asbuc di cui all'*art. 12*, ai quali ne è inviata copia da pubblicizzare.
2. I dati relativi all'inventario dei demani civici, aperto ai necessari e opportuni periodici aggiornamenti, sono utilizzati per la formazione della Carta regionale degli usi civici.
3. Sulla base di tale documentazione, o dei dati certi desunti dagli archivi commissariale e regionale, è emessa su richiesta avanzata in carta semplice dagli interessati Certificazione sulla natura civica o allodiale delle terre. Per il rilascio di tale certificazione è dovuta alla Regione la somma di euro 20,00 adeguata periodicamente dalla Giunta regionale⁽⁸⁾.

(8) Periodo così modificato dall'*art. 2, L.R. 28 luglio 2008, n. 15*. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario importo di lire 100.000 con quello attuale di euro 20,00.

Art. 5

Usi civici e vincolo paesistico e strumenti urbanistici.

1. Le terre civiche sono soggette al vincolo paesistico della *legge 8 agosto 1985, n. 431* così come modificato dal *D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490* ⁽⁹⁾.

2. Le terre civiche che lo strumento urbanistico destina a diverso utilizzo, sono trasferite dalla Regione, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione che gli eventuali proventi siano destinati all'incremento, in estensione, o in valore, del residuo demanio civico.

3. Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione dalla Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri.

4. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge fondamentale *L. n. 1766/1927* e di atti di trasferimento immobiliare, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere l'autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto articolo 12, fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla *legge n. 47/1985* e sue successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che si versi al Comune, il valore dell'area stimata all'attualità ⁽¹⁰⁾. A detta sanatoria sono ammissibili anche le aree annesse ai fabbricati, nella misura massima di tre volte la superficie edificata. Solo per motivi di riordino del demanio civico tale superficie può essere aumentata. Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il perito o il Comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo, fino a un terzo del valore di stima, quando il procedimento è dichiarato d'interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici artigianali o commerciali a conduzione familiare.

5. La Giunta regionale, su richiesta, promossa anche dagli aventi causa, formulata con atto deliberativo motivato del Comune interessato, può disporre la sdemanializzazione, di terreni di uso civico che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e/o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e adibito a pascolo, per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazione impropria ormai consolidata ⁽¹¹⁾.

5-bis. Gli abusivi possessi di beni civici ricadenti in zona agricola di durata ultradecennale, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono legittimati in presenza dei requisiti previsti dall'*art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766* e secondo le procedure di cui alla presente legge. Per gli abusivi possessi di beni civici, di durata ultradecennale maturati, alla data di entrata in vigore della presente legge, di terreni edificabili, la Regione può autorizzare l'Ente titolare a rilasciare la concessione ad edificare in favore degli utenti con diritto perpetuo di superficie relativamente all'area di sedime del fabbricato, e con concessione agli utenti per una durata di 99 anni della parte di terreno residuale. Il canone di concessione verrà determinato dal Comune in sede di convenzione. Tale beneficio si applica alle terre già sottratte al godimento collettivo ⁽¹²⁾.

6. Per l'autorizzazione regionale nell'alienazione di terre civiche dichiarate edificabili dallo strumento urbanistico, l'assegnazione a categoria di cui all'*art. 11 della legge n. 1766/1927* viene effettuata contestualmente all'atto di autorizzazione.

(9) Comma così modificato dall'*art. 3, primo comma, lettera a), L.R. 5 luglio 2002, n. 25*.

(10) Periodo così modificato dall'*art. 3, primo comma, lettera b), L.R. 5 luglio 2002, n. 25*.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 3, primo comma, lettera c), L.R. 5 luglio 2002, n. 25*. Il testo originario era così formulato: «5. La Regione, su richiesta dei comuni interessati, provvede con atto meramente dichiarativo, alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari e che sono stati oggetto di atti di compravendita da parte del Comune alla data di entrata in vigore della presente legge, confermandone la validità.».

(12) Comma aggiunto dall'*art. 3, primo comma, lettera d), L.R. 5 luglio 2002, n. 25*.

Art. 6

Istruttori, periti e delegati tecnici. Definizione, loro funzioni e competenze⁽¹³⁾.

1. Sono istruttori demaniali coloro cui è affidata la ricostruzione storico-giuridica dei demani civici. Sono periti demaniali i tecnici deputati alle operazioni di sistemazione dei demani. Sono periti-istruttori demaniali coloro che assolvono entrambe le funzioni. Sono delegati-tecnici coloro ai quali è affidata l'amministrazione temporanea di determinati demani.

2. I titoli di istruttore e perito demaniali, come anche quello di delegato tecnico si conseguono con la partecipazione positiva a corsi di qualificazione e di formazione della durata minima di centoventi ore, riconosciuti o promossi dalla Regione. Sono aperti a tutti i tecnici esperti del territorio e, per quanto riguarda le indagini storico-giuridiche, ad altri esperti in materie storico-giuridiche.

3. Il giudizio di congruità del valore dei beni civici per le alienazioni, per le concessioni a terzi e per le permutate è proposto alla Regione dal perito e, in assenza di questo, dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Al perito demaniale, è demandato l'accertamento e la stima delle migliorie eseguite sulle terre civiche in occasione dell'affrancazione delle terre assegnate in quota.

4. La Regione istituisce un Elenco aperto di Istruttori, di Periti e delegati tecnici ai quale potranno iscriversi coloro che hanno superato i corsi di qualificazione. Altri corsi gratuiti di aggiornamento, di breve durata temporale, seguiranno periodicamente; la ripetuta mancata partecipazione a tali corsi comporta la cancellazione dall'Elenco.

5. Gli incarichi ai soggetti di cui al presente articolo sono affidati con le procedure, e criteri previsti in materia di conferimenti di incarichi di competenza della Giunta regionale.

6. Agli istruttori sono riconosciute le competenze economiche spettanti ai Consulenti Tecnici per le operazioni eseguite su disposizione della Autorità Giudiziaria sulla base delle tariffe vigenti. Ai periti e ai delegati tecnici sono corrisposti i compensi economici specifici che la Giunta Regionale approva con apposito atto⁽¹⁴⁾.

(13) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 marzo 2001, n. 602*.

(14) Comma così sostituito dall'*art. 3, L.R. 28 luglio 2008, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «6. Agli istruttori sono riconosciute le competenze economiche spettanti ai C.T.U. degli ordini giudiziari; ai periti e ai delegati tecnici quelle proprie delle professioni d'appartenenza.».

Art. 7

Accertamenti, verifiche e oneri conseguenti.

1. Agli accertamenti, alle verifiche e alle riconfinazioni delle terre civiche si provvede tramite gli istruttori e i periti demaniali incaricati dalla Regione e attinti dall'Elenco di cui al precedente art. 6.

1-bis. Il Comune che ancora non ha provveduto a chiedere la nomina del Perito, dovrà farlo entro 18 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente modifica alla *L.R. n. 57/2000*, pena l'esclusione del contributo da parte della Regione di cui al comma 3 dell'*articolo 7 della L.R. n. 57/2000*. Il Comune ricevuta la designazione del Perito e/o Istruttore da parte del Dipartimento competente è tenuto, entro dodici mesi, ad assumere, con delibera di Consiglio, l'impegno di spesa di propria competenza, necessario per la remunerazione delle attività svolte dal Perito e/o dall'Istruttore. Al Comune, che non dovesse rispettare tale impegno, non sarà riconosciuto il contributo regionale sulla spesa professionale del tecnico incaricato, restando in capo allo stesso l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui al presente comma ⁽¹⁵⁾.

2. Gli accertamenti consistono nella ricostruzione storico-giuridica dei possessi demaniali civici per interi ambiti comunali, o subcomunali. Le verifiche consistono invece, nelle operazioni tecniche conseguenti.

3. La Regione concorre nell'ambito delle disponibilità finanziarie, alla spesa necessaria per le istruttorie e per le operazioni demaniali versando, all'atto della nomina del perito e/o dell'istruttore, un contributo del 40% e fino ad un massimo di € 20.000,00 per ogni perito e/o istruttore incaricato ⁽¹⁶⁾. Il perito e/o l'istruttore detrairà tale somma dalla specifica delle competenze finali che presenterà alla Regione committente per il riscontro di congruità la quale la invierà al Comune per la liquidazione, ai sensi dell'*art. 39 della legge n. 1766/1927*.

3-bis. Saranno penalizzati i periti/istruttori e i Comuni che non si attengono alle disposizioni della presente legge; i primi, con l'arretramento all'ultimo posto nell'elenco regionale dei periti e nelle relative graduatorie; i Comuni, fatta salva l'applicazione dell'*articolo 10 della L.R. n. 57/2000*, con la perdita del contributo regionale ⁽¹⁷⁾.

4. Il Comune è autorizzato al recupero dell'ulteriore spesa del ricavato delle operazioni demaniali.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 28 luglio 2008, n. 15*.

(16) Periodo così modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 28 luglio 2008, n. 15*.

(17) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 28 luglio 2008, n. 15*.

Art. 8

Procedimenti amministrativi.

1. La gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le terre civiche avviene nel rispetto della *legge n. 1766/1927* e del *R.D. n. 332/1928*. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento a detta normativa.

2. Le istanze di legittimazione di cui all'*art. 9 della legge n. 1766/1927*, quando accolte, sono attuate su richiesta anche con l'Istituto dell'alienazione, con eventuale rateizzazione del dovuto al tasso dell'interesse legale, ridotto alla metà per gli addetti all'agricoltura a titolo principale.

3. Con criteri univoci per singoli comuni, concordati tra il perito demaniale e il Comune e proposti alla Regione, per le alienazioni di aree civiche esuberanti rispetto alle esigenze della popolazione possono prevedersi prezzi ridotti per i residenti e quando l'area da alienarsi va ad ampliare possessi agricoli limitrofi.

4. Le concessioni di terre civiche a cittadini residenti dediti ad attività agro-silvo-pastorali avvengono a titolo gratuito, con la eventuale partecipazione agli oneri di gestione del Comune, o dall'Asbuc.

Art. 9

Affrancazione dei livelli.

1. Fatte salve le norme del codice civile, gli antichi livelli già, comunque, costituiti su terre civiche, riportati o meno sui catasti dell'U.T.E., purché non derivanti dalle quotizzazioni di cui alla *Legge n. 1766/1927*, se non soggetti alla cancellazione di cui all'articolo 3, sono affrancati dal Comune su istanza del livellario. Il Comune ne predispone l'affrancazione assumendo direttamente quale canone, il reddito dominicale in vigore riferito alla qualità e classe catastale del terreno al momento in cui risale l'atto di assegnazione o di concessione, (quotizzazione, legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua). Tale reddito dominicale deve essere assunto come misura anche per il canone corrente. I canoni sono ridotti del 50% per gli addetti all'agricoltura a titolo principale. Il Comune predispone l'affrancazione determinando ai sensi della *Legge n. 607/1966* il capitale di affranco in misura pari a quindici volte il canone enfiteutico, come sopra determinato⁽¹⁸⁾.

2. Il Comune, con atto di Giunta, provvede, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento d'affrancazione, alla sua registrazione e trascrizione, presso gli Uffici finanziari dello Stato, con i benefici di cui al successivo art. 16.

(18) Il presente comma, già sostituito dall'art. 4, L.R. 5 luglio 2002, n. 25, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 5, L.R. 28 luglio 2008, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «1. Gli antichi livelli già, comunque, costituiti su terre civiche, riportati o meno sui catasti dell'U.T.E., purché non derivanti dalle quotizzazioni di cui alla *legge n. 1766/1927*, sono affrancati dal Comune su istanza del livellario. Il Comune ne predispone l'affrancazione rivalutando i canoni, o censi, per via tecnico estimativa sulla base dei valori desunti dalle tabelle dei prezzi medi di esproprio delle terre agricole o assumendo direttamente quale canone il reddito dominicale a scelta del livellario. I canoni sono ridotti del 50% per gli addetti all'agricoltura a titolo principale. Il Comune predispone l'affrancazione determinando ai sensi della *legge n. 607/1966* il capitale di affranco in misura pari a quindici volte il canone enfiteutico, come sopra determinato.».

Art. 10

Commissari ad acta nei comuni e nelle Asbuc.

1. Quando si verificano accertate situazioni di grave irregolarità nella gestione dei beni civici da parte dei comuni, la Regione provvede alla nomina di un Commissario ad acta, utilizzando le norme della legge provinciale e comunale.
2. Quando le irregolarità sono compiute dai Comitati delle Asbuc, il Sindaco, nell'ambito delle funzioni a lui attribuite dall'*art. 64 del R.D. n. 332/1928* o al Comune dall'*art. 78 del D.P.R. n. 616/1977*, convoca il Presidente dell'Asbuc per invitarlo a rimuovere le disfunzioni, fissando il termine perentorio di quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco chiede alla Regione la nomina del Commissario.

Art. 11

Temporizzazione degli adempimenti.

1. Gli atti amministrativi derivanti dall'applicazione della *legge n. 1766/1927* e della presente normativa hanno carattere complesso e, come tali, hanno la temporizzazione stabilita da apposito regolamento.

Art. 12

Amministrazioni separate di beni di uso civico - Asbuc.

1. Le terre civiche di comunità già autonome, ora aggregate a comuni, sono amministrate separatamente dagli altri beni comunali con Comitati da eleggersi con le norme di cui alla *legge n. 278/1957*; tali amministrazioni sono denominate "Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico" (Asbuc).
2. I comuni nel cui territorio sono presenti entità significative (in estensione o in valore) di beni civici ne attuano la gestione separata con Comitati di cui al comma precedente.
3. Per l'elezione dei Comitati per le Asbuc sono chiamati al voto i cittadini anagraficamente residenti nella Frazione o nel Comune. Per tali speciali elezioni di Comitati non è previsto alcun quorum, a condizione che risultino votati i cinque consiglieri.
4. Le elezioni avvengono in un unico seggio, di domenica e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e dalle 6,30 alle 22,00 nei comuni più popolosi.
5. Il seggio è composto dal Presidente e da due componenti nominati dal Sindaco, il primo scelto tra i Dirigenti comunali o, in assenza di questi, tra i Direttivi; i secondi tra i dipendenti comunali. A questi è assicurato il trattamento di missione fuori del territorio comunale.
6. Sono eletti a formare il Comitato per l'Asbuc i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano d'età.
7. Il Comitato resta in carica quattro anni.
8. Il Presidente del seggio proclama gli eletti comunicando al Sindaco i risultati delle votazioni. Questi li pubblica per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e della Frazione, dandone comunicazione agli eletti. Entro i successivi trenta giorni dalla emanazione degli eletti, il Sindaco li

convoca per l'elezione, a maggioranza relativa tra di essi e a scrutinio segreto, del Presidente del Comitato; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

9. Il Comitato delibera a maggioranza per l'ordinaria amministrazione e, all'unanimità, quando trattasi di atti proponenti disposizione di beni civici.

10. In caso di dimissioni o d'impossibilità di continuare il mandato di componente il Comitato, lo stesso componente è sostituito dal primo dei non eletti.

11. Ai componenti il Comitato non compete, tranne il rimborso delle spese documentate, alcun compenso che non sia quello previsto in apposito regolamento approvato dal Comune.

12. Le presenti norme sono integrate, per quanto non espressamente stabilito, dalla *legge n. 278/1957*, dalla *legge n. 1766/1927* e dalla legge provinciale e comunale.

Art. 13

Usi civici e aree protette.

1. Restano salvi gli eventuali diritti civici sulle aree protette e sono esercitati secondo regolamenti predisposti dall'Ente Parco che rispettino le consuetudini locali.

2. I diritti civici, quando ritenuti incompatibili con la conservazione dell'ambiente, sono sospesi per il tempo necessario e compensati con ricaduta di vantaggi a favore della popolazione e del demanio civico.

Il diritto di caccia, quando mortificato, è compensato con i prelievi selettivi previsti dalla *legge n. 157/1991* riservati ai cacciatori residenti nei comuni interessati e in possesso dei requisiti di legge.

Art. 14

Uso civico di pesca e uso esclusivo di pesca.

1. Il diritto civico di pesca non dà luogo a divisione, e viene esercitato secondo regolamento predisposto dall'organismo di gestione degli usi civici approvato dalla Regione.

2. Le concessioni regionali del diritto esclusivo di pesca sono subordinate al soddisfacimento del diritto civico.

3. Le norme regionali di salvaguardia della fauna ittica si applicano anche nelle aree civiche.

Art. 15

Prodotti spontanei del suolo.

1. La raccolta dei funghi epigei (tartufi) sui demani civici è riservata ai titolari dei diritti, ai sensi dell'*art. 3 della legge n. 752/1985*.
2. La raccolta dei funghi epigei e degli altri prodotti del suolo è disciplinata dalla *legge n. 352/1993* e dalle leggi regionali in materia.

Art. 16

Esenzioni fiscali.

1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici sono esenti da tasse di bollo e di registro e da ogni altra imposta ai sensi dell'*art. 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692*.
2. Sono, altresì esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse alla sistemazione degli usi civici, come frazionamenti, vulture catastali, etc.

Art. 17

Consulente per gli Usi civici.

1. La Regione, in armonia con il dettato dell'*art. 28 della legge n. 1766/1927*, si avvale della consulenza di persona di comprovata esperienza in materia di usi civici e di demani collettivi.
2. Il Consulente, che può essere scelto anche tra i Dirigenti di Uffici di altri Dipartimenti regionali, collabora nella predisposizione degli atti, riceve le conciliazioni da sottoporre all'approvazione regionale.
3. Al Consulente compete un'indennità la cui entità è determinata nella convenzione stipulata dalla Giunta regionale.

Art. 18

Abrogazione.

1. La *legge regionale 2 settembre 1996, n. 42* è abrogata.

Art. 19

Norma transitoria.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale, la riduzione fino ad un terzo del valore di stima all'attualità di cui al comma 4 del precedente art. 5, si applica, su istanza degli interessati, anche alle legittimazioni già disposte con ordinanza commissariale e non ancora approvate.

Art. 20

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 250 milioni; per gli anni successivi, l'entità dello stanziamento sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede con le seguenti variazioni da apportare al bilancio 2000 in termini di competenza e di cassa:

In aumento

Cap. 1095 "Spesa in materia di usi civici e gestione delle spese civiche"

L. 130.000.000

In diminuzione

Cap. 7465 "Fondo globale per le funzioni normali" (spesa corrente)

L. 130.000.000

Art. 21

Pubblicazione.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.